

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31466 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA
Data Udienza: 09/07/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Bellei Silvano nato a Veronella il 22/04/1954

Bellei Simone nato a Montecchio Maggiore il 05/05/1979

avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Venezia

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dell'avvocato Bruno Poggio, sostituto processuale dell'avvocato Pasquale Antonio Maria Galati difensore di fiducia degli imputati Bellei Silvano e Bellei Simone, il quale rappresenta l'intervenuta prescrizione per la posizione di Bellei Simone; si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento degli stessi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza della Corte d'appello di Venezia del 30 ottobre 2025 ha confermato le condanne già intervenute in primo grado (con pronuncia del Tribunale di Vicenza del 9 dicembre 2019) a carico di Simone e Silvano Bellelei. In particolare, in relazione al fallimento della Bellelei s.r.l. dichiarato in data 23 aprile 2013, Silvano Bellelei è stato condannato per bancarotta patrimoniale (capo A1),

bancarotta documentale (capo A2) e pagamenti preferenziali (capo B), mentre il figlio Simone è stato condannato in relazione al capo A1 e prosciolto per il resto.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione Silvano Bellelei per mezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, che si enunciano di seguito, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge con riferimento agli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva (capo A1).

In particolare, poiché non è emerso che l'impresa si trovasse in stato di dissesto (circostanza, anzi, contraddetta da un provvedimento del Tribunale di Bassano del 13 luglio 2012), difetterebbero gli indici di fraudolenza in relazione alle operazioni contestate (stipula di un mutuo, prelevamenti e cessione delle quote societarie), laddove anzi la destinazione di somme a scopi sociali, sarebbe indice di buona fede.

2.2. Il secondo motivo deduce analoghi vizi con riferimento alla bancarotta documentale (capo A2). Il dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata sarebbe sostenuto in modo apodittico, mentre la tracciabilità delle operazioni ritenute distrattive sarebbe indice di buona fede.

2.3. Il terzo motivo, relativo alla bancarotta preferenziale (capo B), deduce una sostanziale assenza della motivazione e, comunque, l'insussistenza degli elementi tipici della fattispecie. L'entità e la varietà dei pagamenti effettuati escluderebbero la volontà di avvantaggiare taluni creditori in danno di altri e indicherebbero, invece, la volontà di far fronte complessivamente al soddisfacimento degli interessi economici della società.

3. Avverso la sentenza, ha altresì proposto ricorso per cassazione Simone Bellelei per mezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione sotto il profilo del vizio della motivazione e della violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942, che si enunciano di seguito, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Il primo motivo si riferisce all'errata attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto. Sotto tale profilo difetterebbe la motivazione, vi sarebbe contraddizione con l'individuazione in capo al padre Silvano della figura di *dominus* e non si sarebbe data applicazione ai principi di diritto che regolano la materia, specie con riferimento alla necessaria individuazione di indici fattuali sintomatici di tale posizione.

3.2. Il secondo attiene al difetto del dolo in relazione alla bancarotta distrattiva; in particolare, il giudice avrebbe meramente presunto una consapevolezza della finalità distrattiva in capo a Simone Bellelei il quale, invece, avrebbe agito in buona fede, obbedendo alle direttive del padre Silvano. Qualora venisse meno la qualificazione in termini di amministratore di fatto, inoltre, difetterebbe una motivazione sul dolo concorsuale dello *extraneus*.

4. Sono pervenute memorie delle parti con le quali, oltre a chiedere la trattazione orale, si ribadiscono le ragioni dei ricorsi e Simone Bellelei eccepisce l'intervenuta prescrizione.

5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso nell'interesse di Silvano Bellelei è parzialmente fondato, nella parte che si riferisce alla bancarotta preferenziale, nel resto infondato. Quello di Simone Bellelei è inammissibile.

2. Preliminarmente, si osserva che la sentenza emessa in grado d'appello costituisce una «doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale, atteso che il provvedimento, nella sua struttura argomentativa, si salda con il precedente, sia attraverso ripetuti richiami, sia adottando gli stessi criteri nella valutazione degli elementi di prova e lo stesso percorso logico argomentativo, con la conseguenza che i due provvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo un unico, complessivo, corpo decisionale (cfr. , *ex multis*, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 0).

Va altresì premesso che i due ricorsi attengono ad un'unica vicenda fattuale che, dunque, va ricostruita complessivamente e unitariamente.

La Bellelei srl era stata costituita da Bellelei Silvano, che inizialmente ne era stato anche amministratore unico e che, per tutta la durata, ne sarebbe rimasto il *dominus*. Il figlio Simone aveva lavorato in seno all'impresa fin da 2007 e, tra ottobre 2010 e maggio 2011, aveva altresì ricoperto la qualifica di a.u.

Verso la fine dell'anno 2012 Silvano Bellelei aveva aggirato un venditore ambulante extracomunitario, tale Said Mouchine e, con il pretesto di fornirgli un lavoro, gli aveva fatto firmare presso un notaio l'acquisto delle quote e l'assunzione della carica di a.u. (fatto per il quale il Mouchine avrebbe presentato querela).

L'impresa, operante nel settore della produzione della plastica, aveva operato con un importante utile documentato fino al 2010 (mentre non è possibile conoscere lo stato patrimoniale successivo, stante l'avvenuta sparizione di libri e scritture).

A giugno 2011 Silvano Bellelei aveva ottenuto dalla banca un mutuo, vincolato all'acquisto di un macchinario per la produzione della plastica. Tale macchinario (come ammesso dallo stesso imputato) non sarebbe stato mai acquistato ma, invece, le somme sarebbero state in parte prelevate direttamente dai due Bellelei (da cui la contestazione di bancarotta distrattiva di cui al capo A1) e in parte destinate a pagamento di debiti verso alcuni creditori (da cui la contestazione di bancarotta preferenziale di cui al capo B).

Le scritture contabili erano state regolarmente tenute almeno fino al 2011, tanto che i Bellelei si erano potuti opporre ad una istanza di fallimento presentata al Tribunale di Bassano del Grappa, presentando i bilanci fino al 2010 e un bilancio informale (cd bilancino) relativo al 2011, che dava conto anche dell'importante mutuo concesso per l'acquisto del macchinario; sulla base di tale documentazione il Tribunale, in data 13 luglio 2012, aveva rigettato l'istanza di fallimento.

Il fallimento, intervenuto il 23 aprile 2013, avrebbe dunque colto la società con un importante esposizione debitoria, un amministratore mera «testa di legno» e la totale assenza sia di beni patrimoniali che di documentazione contabile (da cui la contestazione di bancarotta documentale di cui al capo A2).

3. Tutto ciò premesso, i motivi di ricorso presentati da Silvano Bellelei possono essere solo in parte accolti.

3.1. Quanto ai prelevamenti, effettuati direttamente e personalmente, di somme che in seguito sarebbero sparite senza giustificazione alcuna (delle quali solo una minima parte riversate sul conto della società), trattandosi di evidente e volontario depauperamento, la prova del dolo (generico) è stata ritenuta evidente in quanto si è trattato di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284 - 01); correttamente, il Giudice del merito ha ritenuto che non fosse necessario evidenziare ulteriori indici di fraudolenza, stante il carattere inequivocabile della condotta.

3.2. Quanto all'elemento soggettivo della bancarotta documentale, altrettanto correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che dovesse valutarsi in termini di dolo specifico e hanno evinto quest'ultimo attraverso indici di fraudolenza connessi alla vicenda complessiva.

La fattispecie contestata è quella cd «specificata», di cui alla prima parte dell'art. 216 r.d. 267 del 1942, comma 1, lett.b, che consiste nella sottrazione o distruzione

dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. I Giudici del merito preliminarmente hanno dato atto che la documentazione contabile era stata tenuta fino all'anno 2011, come dimostrato attraverso la procedura fallimentare chiusa nel 2012 presso il Tribunale di Bassano del Grappa e come risultante dalle indagini (parallele) della Guardia di Finanza che aveva individuato il commercialista che le aveva tenute (ma che, nel 2012, non le deteneva più).

Premessa la posizione indiscussa di amministratore di fatto da parte del Silvano Bellelei (neppure contestata), i giudici hanno ritenuto che avere stipulato un importante mutuo con il pretesto (rivelatosi falso) di dover acquistare dei macchinari, avere con quelle somme operato le distrazioni e i pagamenti parziali nel corso dell'anno 2011, avere fatto assumere la titolarità delle quote e la qualifica di a.u. ad un inconsapevole soggetto extracomunitario e avere fatto trovare la società priva di qualsiasi patrimonio ma con debiti ingenti all'atto del fallimento, siano indici di un complessivo disegno fraudolento, volto ad arrecare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, al cui occultamento è stata funzionale la sottrazione dei libri e delle scritture contabili. La circostanza che Silvano Bellelei avesse a suo tempo denunciato il furto di tale documentazione è stata ritenuta, ragionevolmente, non credibile da parte del Giudice, ma anzi ulteriore indice di fraudolenza.

La motivazione, esaustiva e logica nei contenuti, dà corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità in ragione dei quali, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di, Rv. 284304 - 01).

3.3. Quanto alla bancarotta preferenziale, si osserva che l'elemento soggettivo richiesto è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, Lippi, Rv. 257963 - 01).

In quanto elemento soggettivo, intimo e insondabile, il dolo può essere evinto sulla base di parametri oggettivi ed esterni, rilevabili e valutabili dal Giudice.

Nella presente vicenda processuale i Giudici del merito, oltre a non motivare sull'elemento soggettivo della fattispecie, non hanno fornito neppure i parametri oggettivi sui quali ancorare una valutazione sintomatica; non è stato infatti neppure chiarito quali debiti siano stati pagati e, quindi, quali creditori siano stati preferiti rispetto ad altri e per quale specifico motivo.

A cagione di tale carenza motivazionale, la sentenza su tale specifico punto deve essere annullata e rinviata al Giudice competente.

4. Il ricorso presentato da Simone Bellelei deve essere dichiarato inammissibile.

Va preliminarmente chiarito che il delitto, all'atto della pronuncia di secondo grado non era prescritto, atteso che il fallimento è intervenuto in data 22 aprile 2013 e, nel corso del giudizio di primo grado, oltre al fatto interruttivo del rinvio a giudizio, si erano verificate due sospensioni, una di giorni 28 dal 11 marzo 2019 e l'altra di giorni 60 dal 8 luglio 2019.

4.1. In ordine al primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, si osserva che si tratta di motivo inedito, atteso che al Giudice dell'appello era stata richiesta la mera riqualificazione in termini di bancarotta preferenziale.

Entrambi i motivi, inoltre, non si confrontano con la sentenza, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto Simone Bellelei responsabile quale *extraneus* concorrente nel delitto proprio altrui, in quanto, nel momento in cui operava i prelievi distrattivi, egli non ricopriva la carica di amministratore formale, ma era stato abilitato dal padre ad operare sul conto corrente. La motivazione, complessivamente, dà atto del disegno fraudolento quando tratta della posizione del Silvano. Nella parte dedicata al solo Simone valorizza la circostanza ch'egli avesse lavorato a fianco del padre fin dal 2007 e che per un periodo si sia prestato a ricoprire la carica di amministratore unico, per ritenere ch'egli fosse a conoscenza delle dinamiche societarie; in tale contesto il ricorrente, personalmente, operava i prelievi delle somme che avrebbe fatto sparire. Sulla base di tali elementi, ragionevolmente la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del dolo (concorsuale) generico della distrazione.

In definitiva, le censure proposte dal ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvono nella sostanza in una contestazione dell'apprezzamento probatorio e della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, sollecitando una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.

4.2. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di far valere la prescrizione che, nelle more del presente giudizio, sia maturata. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto patologia dell'atto propulsivo, gli impedisce di esistere come atto giuridicamente capace di produrre effetti. Dunque, il

processo si conclude, cioè diviene definitivo o comunque dà luogo a cosa giudicata, al momento della pronuncia di merito che è stata impugnata con ricorso inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Silvano Bellei, limitatamente alla condotta di bancarotta preferenziale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso di Silvano Bellei.

Dichiara inammissibile il ricorso di Simone Bellei, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2026

Il Consigliere estensore
Carla Adriana Fiammetta Frau

Il Presidente
Rossella Catena